



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n. 26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Carmelo Malacrino

(da ora in poi denominato **MArRC**)

- da una parte

e

L'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo Città Metropolitana di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria via D.Muratori 45 – 89127 legalmente rappresentata dal Presidente Arch. R.Alberto Gioffrè

- dall'altra

(di seguito denominate “**Parti**”)

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il provvedimento di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MiBAC – UDCM Rep. Decreti del 5.08.2019 n.353);
- il D.M. del 23 dicembre 2014 concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm.ii.;
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante “La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del MArRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17)
- gli artt. 111 e 112 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii,
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore e ss.mm.ii.
- la Determina Dirigenziale rep. n. 80 del 6.03.2023

Premesso che

- la Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 9 promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, all’art. 101 "Istituti e Luoghi della Cultura" individua musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali quali istituti e luoghi della cultura destinati alla pubblica fruizione e godimento; - all’art. 102 “Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica” sottolinea l'obbligo per lo Stato di garantire la pubblica fruizione degli istituti e dei luoghi individuati nell'art. 101; ed all' art. 112 "Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica" prevede la possibilità per il Ministero di stipulare apposite convenzioni e Accordi con le Associazioni Culturali e di Volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

L'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo è associazione senza scopo di lucro, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano;

L'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo perfeziona accordi con soggetti terzi;

L'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo e il MArRC condividono e sostengono le reciproche missioni e si dichiarano disponibili a promuovere le rispettive attività;

L'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo ha manifestato la disponibilità a collaborare con MArRC per favorire la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di Reggio Calabria;

Tutto ciò premesso e le premesse fanno parte integrante del presente atto, le Parti stipulano il seguente Accordo

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra il MArRC ed l'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo avente ad oggetto la realizzazione di progetti condivisi di Valorizzazione, Promozione e Comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali nell'ambito delle rispettive strutture ed iniziative e/o attività culturali.

Art. 2 (Contenuto delle Attività - Impegno e ruoli delle parti)

Con il presente accordo le parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti: Valorizzazione, Promozione, Comunicazione mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sul piano di progetti culturali di valorizzazione e promozione al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

Nell'ambito del presente Accordo le attività proposte dall'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo al MArRC, dovranno essere preliminarmente valutate ed approvate dalla Direzione del Museo, che si riserva di supervisionarle e di dettare le eventuali indicazioni operative.

Le parti si impegnano reciprocamente a concedere a concedere l'uso dei propri loghi affinché gli stessi vengano adoperati solo ed esclusivamente per promuovere la collaborazione tra il MArRC e l'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo nell'ambito delle attività concordate.

Art.4 (Utilizzo dei Loghi)

L'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo ed il MArRC autorizzano reciprocamente, in via non esclusiva e a titolo gratuito, l'utilizzo dei rispettivi Loghi in forma denominativa e figurativa, solo ed esclusivamente per la promozione della collaborazione nell'ambito delle attività concordate. Tale autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per la durata del presente Accordo. E' vietato ogni utilizzo dei loghi in modo difforme da quanto previsto se non preventivamente concordato e approvato per iscritto dalle parti.

Art. 5 (Modalità esecutive)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi integrativi.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con l'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italo dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione concordata che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali all'interno dei propri Istituti.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte

Art. 6 (Durata dell'accordo)

Il presente Accordo avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovato se non per espressa manifestazione di volontà delle Parti

Art. 7 (Recesso e Risoluzione)

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo previa comunicazione all'altra Parte tramite Pec istituzionale con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

L'inadempimento delle Parti nei confronti degli obblighi previsti nel presente accordo costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Art. 8 (Modifiche)

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le Parti.

Art. 9 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale l'Associazione Club per l'UNESCO - Re Italo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 10 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria

Art. 11 (Registrazione)

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

Art. 12 (Trattamento dei dati personali)

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il



perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003

Art. 13 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni conseguenti afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Museo Archeologico di Reggio Calabria
Il Direttore
Carriello Malacrino

Per l'Associazione Club per l'UNESCO -Re Italia
Il Presidente
Arch. R. Alberto Giorfi



IL PRESIDENTE
Arch. R. Alberto Giorfi



Club UNESCO Re Italia
VIA DOMENICO MERLINI 45, 89020 R. REGGIO C. 89127, ITALIA
tel. +39 0965 434 790, 199 3983006, 334 11481, 339 8901788
fax +39 0965 434 794511, e-mail clubunescoregio@unescor.it
piazza garibaldi, postmax@postmax.com.it - www.unescor.it

